

## DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011 , n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a  
statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione  
dei  
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

### Capo I

#### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119  
della  
Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  
in  
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  
della  
Costituzione»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei  
Ministri,  
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai  
sensi  
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  
nella  
riunione del 16 dicembre 2010;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione  
del  
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  
2009,  
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per  
le

conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche' disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 2

Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle  
persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata

in  
vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti  
statali  
soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle entrate derivanti  
dalla  
compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma  
4.  
All'aliquota così rideterminata si aggiungono le  
percentuali  
indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al  
presente  
comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a  
decorrere  
dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di  
competenza  
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo  
a  
carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi  
la  
disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in  
vigore  
del presente decreto.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 3

##### Fabbisogno sanitario

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale  
standard  
corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa,  
del

finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 4

##### Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento

alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.

## Capo I

## Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

### Art. 5

#### Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

3. Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' superiore a 0,5 punti percentuali.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di

rientro  
dai deficit sanitari.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 6

##### Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non puo' essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti

percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,

il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2013.

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di

rientro  
dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF e'  
esclusivamente a carico del bilancio della regione e non  
comporta  
alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui  
all'articolo  
15.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 7

Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a  
statuto  
ordinario

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i  
trasferimenti  
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il  
ricorso  
all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a  
statuto  
ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza e  
destinati  
all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi  
quelli  
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  
comuni.  
Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia  
tributaria  
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da  
assicurare

il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma

1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in

conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i),  
della legge 5 maggio 2009, n. 42.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 8

##### Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la  
tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.

281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo

3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della

legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla

legislazione statale, le regioni disciplinano la

tassa automobilistica regionale.

3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad

esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in

vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono

tributi propri derivati.

4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono

soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in

materia di trasporto pubblico locale, e' soppressa la

compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente

rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo

da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla

compartecipazione soppressa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano

altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre

compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto

dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Capo I

Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

Art. 9

Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. E' altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero

fiscale

sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra

regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di

compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente

riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso

della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai

predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di

cui ai commi 1, 2 e 3.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

## Art. 10

### Gestione dei tributi regionali

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di

politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente

per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo

5

della citata legge n. 42 del 2009.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.

5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni

di  
definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate,  
le  
direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego  
delle  
risorse disponibili.

6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni,  
con  
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite  
le  
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5.

7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra  
gli  
enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma  
2  
prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale  
dell'Agenzia  
delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di  
cui  
stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal  
direttore  
dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali.  
La  
citata gestione dei tributi e' svolta sulla base di linee  
guida  
concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con  
l'Agenzia  
delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi  
o  
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 11

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili  
e  
sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

## Capo I

Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

### Art. 12

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF.

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo

comma,  
della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1,  
per  
realizzare in forma progressiva e territorialmente  
equilibrata  
l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce  
un  
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce  
una  
percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al  
comma

2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati  
il  
riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno per  
anno,  
sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati  
i  
presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di  
tre  
anni.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

#### Art. 13

##### Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli  
obblighi  
assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche' della  
specifica  
cornice finanziaria dei settori interessati relativa al

finanziamento  
dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge  
statale  
stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli essenziali  
di  
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che  
devono  
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai  
sensi  
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della  
Costituzione,  
nelle materie diverse dalla sanita'.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti  
prendendo  
a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di  
cui  
all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al  
proprio  
interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente  
dal  
livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree  
sono  
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie  
di  
monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e  
dell'appropriatezza  
dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42  
del  
2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di  
stabilita'  
ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra  
di  
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli  
interventi  
appositamente individuati da parte del Documento di economia  
e  
finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone  
norme  
di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a  
realizzare  
l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard  
dei  
vari livelli di governo, nonche' un percorso di convergenza  
degli  
obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali

delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e

Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il  
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del  
decreto  
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione  
dei  
livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a  
statuto  
ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi.  
SOSE  
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata  
al  
Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle  
Camere.  
Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui  
all'articolo  
5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono  
nella  
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  
13  
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di  
cui  
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base  
delle  
rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee  
di  
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle  
prestazioni  
in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini  
di  
consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata  
legge  
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di  
servizio.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

## Art. 14

### Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),

della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli

essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

a) sanita';

b) assistenza;

c) istruzione;

d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;

e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2,

della medesima legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2),

della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese

diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e

nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima

legge n. 42 del 2009.

## Capo I

### Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

## Art. 15

## Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma

1, sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
- c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la

Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
- c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. E' istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del

Consiglio  
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le  
regioni  
e per la coesione territoriale, di concerto con il  
Ministro  
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  
Conferenza  
Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera  
dei  
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili  
di  
carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente  
del  
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica  
concernente  
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente  
comma,  
per il settore sanitario, la spesa coincide con il  
fabbisogno  
sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario  
alla  
copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il  
gettito  
regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato  
con  
l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte  
dall'esercizio  
dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo  
9.  
E' inoltre garantita la copertura del differenziale  
certificato  
positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei  
tributi,  
escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui  
al  
comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito  
dei  
tributi sia superiore ai dati previsionali, il  
differenziale  
certificato e' acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14,  
comma  
2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni  
sulla  
base dei seguenti criteri:

a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacita' fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni

annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

## Capo II

### Autonomia di entrata delle province

Art. 16

Oggetto

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.

## Capo II

### Autonomia di entrata delle province

#### Art. 17

##### Tributi propri connessi al trasporto su gomma

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare

o

diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo

giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della

delibera di variazione sul sito informatico del Ministero

dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare

entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle

suddette delibere di variazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da

adottarsi entro il 2011, e' approvato il modello di denuncia

dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,

n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.

L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo

competete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle

entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3

prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi,

distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati

alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i

rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi

all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste

per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216

del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose

con  
l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in  
parte,  
delle attività di liquidazione, accertamento e  
riscossione  
dell'imposta, nonché per le attività concernenti il  
relativo  
contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni,  
le  
predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle  
disposizioni  
di cui al presente articolo nei confronti delle province  
ubicate  
nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome  
sono  
stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le  
procedure  
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  
adottato  
ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto  
legislativo  
n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in  
vigore  
del presente decreto, sono modificate le misure  
dell'imposta  
provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale  
27  
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la  
previsione  
specificata relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e  
la  
relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i  
criteri  
vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

7. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno  
di  
legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT  
di  
cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del  
1997,  
in conformità alle seguenti norme generali:

a) individuazione del presupposto dell'imposta  
nella  
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle

successive

intestazioni;

b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni

altro intestatario del bene mobile registrato;

c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli,

motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e

usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di

inquinamento;

e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle

esenzioni ed agevolazioni;

f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o

sede legale il soggetto passivo d'imposta.

8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011

continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalita'

previste dalla vigente normativa. La riscossione puo' essere

effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto

previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.

## Capo II

### Autonomia di entrata delle province

#### Art. 18

Soppressione dei trasferimenti statali alle province  
e

compartecipazione provinciale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della  
compartecipazione  
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge  
27  
dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto del Presidente  
del  
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  
e  
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per  
il  
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  
la  
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  
ed  
autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate  
corrispondenti  
ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche'  
alle  
entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i  
trasferimenti  
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il  
ricorso  
all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni  
a  
statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
adottato,  
sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica  
per  
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove  
effettivamente  
costituita, della conferenza permanente per il coordinamento  
della  
finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata  
in  
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  
dell'interno,  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con  
il  
Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per  
i

rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.

7. Alle province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

## Capo II

### Autonomia di entrata delle province

## Art. 19

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale

1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta

compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali sopresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalita' stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati

del  
Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.

## Capo II

### Autonomia di entrata delle province

#### Art. 20

##### Ulteriori tributi provinciali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## Capo II

### Autonomia di entrata delle province

#### Art. 21

##### Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

## Capo II

## Autonomia di entrata delle province

### Art. 22

#### Classificazione delle spese provinciali

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

### Capo III

Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario

### Art. 23

Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province e per le città metropolitane, dalla quota del gettito della

compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto alle province e alle città metropolitane competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

### Capo III

Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario

## Art. 24

## Sistema finanziario delle citta' metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della citta' metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

e) i tributi di cui all'articolo 20.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana gia' attribuite alla provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei

servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge

n.

42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

#### Art. 25

#### Oggetto

1. Il presente capo e' diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto

dagli  
Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria.

2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

#### Art. 26

#### Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e

degli  
obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite  
intesa,  
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione  
dei  
livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni  
di  
efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione,  
sono  
distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a  
statuto  
ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione  
degli  
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai  
sensi  
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662  
del  
1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad  
enti  
diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale  
standard  
corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi  
di  
quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23  
dicembre  
2009, n. 191, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in  
materia  
sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così  
come  
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31  
maggio  
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  
luglio  
2010, n. 122.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Art. 27

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente

di vita e di lavoro;

b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3

dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) e' depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;

e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 26.

10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del

2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma

1.

12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

## Art. 28

### Interventi strutturali straordinari in materia di sanita'

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarita' con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

## Capo IV

### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

## Art. 29

### Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a valere

dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito all'articolo 26.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

#### Art. 30

#### Disposizioni relative alla prima applicazione

##### 1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie a destinazione vincolate,

nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 11.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

#### Art. 31

Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le

province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata

legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi

e  
dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel  
rispetto  
dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e  
del  
principio di leale collaborazione.

3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo  
27,  
comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti  
locali  
appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e  
delle  
province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a  
fini  
esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi,  
delle  
disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo  
di  
definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle  
banche  
dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato  
decreto  
legislativo n. 216 del 2010.

#### Capo IV

#### COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

#### Art. 32

#### Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e  
delle  
citta' metropolitane deve essere compatibile con gli  
impegni

finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n. 196 del 2009.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle citta' metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e' assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

## Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

## Art. 33

### Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

## Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

## Art. 34

### Composizione

1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o da uno o piu' Ministri da lui delegati; ne fanno parte  
altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i  
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro  
dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il  
Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la  
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la  
salute,  
il Presidente della Conferenza delle regioni e delle  
province  
autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione  
nazionale  
dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente  
dell'Unione  
province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre  
sei  
presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due  
presidenti  
di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza  
delle  
regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo  
da  
assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e  
demografica,  
acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato  
decreto  
legislativo n. 281 del 1997.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti  
del  
Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi.

## Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

## Art. 35

## Modalita' di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalita' di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1,

lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

## Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

## Art. 36

### Funzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,

della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformita' a quanto previsto

dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione

degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale,

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata

legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosita' e dei

relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei

fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e

trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali

ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo

ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle citta'

metropolitane e delle regioni;

3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i

diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie

di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte,

proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4) verifica la congruita' dei dati e delle basi

informativa,  
finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni  
territoriali;

5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso  
di  
convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli  
obiettivi  
di servizio;

6) la Conferenza mette a disposizione del Senato  
della  
Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e  
di  
quelli delle province autonome tutti gli elementi  
informativi  
raccolti.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra  
i  
diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme  
sul  
federalismo fiscale;

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi  
di  
premiata', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul  
loro  
funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera  
c),  
numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento  
della  
finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare,  
in  
sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo  
n.  
281 del 1997, i lavori svolti.

## Capo V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

## Art. 37

## Supporto tecnico

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione e' definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il

cui trattamento economico sara' a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attivita' di collegamento fra la commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si puo' avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalita' di accesso alla banca dati da parte della conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

## Capo VI

### Norme finali ed abrogazioni

#### Art. 38

Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n.

42 del 2009

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche', con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

## Capo VI

### Norme finali ed abrogazioni

#### Art. 39

## Disposizioni finali di coordinamento

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta

fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.

3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a

decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a  
statuto  
ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo,  
secondo,  
terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per  
il  
coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente  
del  
Consiglio dei Ministri e' istituito, entro sessanta  
giorni  
dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la  
conferenza  
Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni  
a  
statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con  
le  
regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le  
riforme  
per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione  
normativa,  
dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per  
le  
politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime.  
Il  
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per  
assicurare  
l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente  
comma,  
ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano  
in  
tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti  
al  
fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche'  
l'adeguatezza  
del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle  
funzioni  
svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi  
di  
perequazione, e la relativa compatibilita' con i citati vincoli  
di  
finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno  
di  
legge di stabilita', ovvero individua con apposito  
strumento  
attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli

orientamenti

emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

6. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

## Capo VI

### Norme finali ed abrogazioni

#### Art. 40

##### Trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo

promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche',  
in  
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29,  
ultimo  
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto  
degli  
equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni  
sull'utilizzo  
del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia  
formalmente  
prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata  
la  
regola di riparto del concorso finanziario e siano operate,  
nel  
rispetto delle regole di eleggibilita' e rendicontabilita'  
delle  
spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni  
delle  
regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1  
nella  
quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine  
al  
concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di  
400  
milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle regioni per  
il  
trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per  
un  
importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011,  
previa  
verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a  
statuto  
ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo  
periodo,  
della citata legge n. 220 del 2010. Il reintegro e'  
effettuato  
secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo  
periodo,  
della medesima legge n. 220 del 2010.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto  
di  
stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della  
citata  
legge n. 220 del 2010, limitatamente all'anno 2011, le  
spese

finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo  
1  
per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo  
fra  
Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro  
di  
cui al comma 2.

## Capo VI

### Norme finali ed abrogazioni

#### Art. 41

##### Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate  
ne'

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica

italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  
farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2011

NAPOLITANO

Consiglio

Berlusconi, Presidente del

dei Ministri

e

Tremonti, Ministro dell'economia  
delle finanze

il

Bossi, Ministro per le riforme per  
federalismo

la

Calderoli, Ministro per  
semplificazione normativa

le

Fitto, Ministro per i rapporti con  
regioni e per la  
territoriale

coesione

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

pubblica

Brunetta, Ministro per la  
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

16.05.2011

Istituto Poligrafico e Zecca  
dello Stato

16:05:22